

**Comune di Rimini****Piazza Cavour n. 27**

IL SINDACO

Oggetto: ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 concernente il divieto per chiunque e in qualsiasi forma -compresi i distributori automatici -, di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, nell'area a mare della linea ferroviaria Rimini- Ancona, compresa tra la via Destra del Porto e via Cavalieri di Vittorio Veneto (comprese), dalle ore 14.00 di mercoledì 22 marzo sino alle ore 12.00 di venerdì 24 marzo 2023 in occasione dell'incontro calcistico valevole per la qualificazione "EURO 2024" fra le rappresentative delle nazionali di SAN MARINO e IRLANDA del NORD, che si terrà il 23 marzo 2023.

Premesso:

- che giovedì 23 marzo 2023 alle ore 20.45 si disputerà nella vicina Repubblica di San Marino l'incontro di calcio valevole per la qualificazione a "EURO 2024", fra le rappresentative delle nazionali di San Marino e Irlanda del Nord;
- che il Comando Gendarmeria di San Marino ha comunicato che per tale evento sportivo è previsto l'arrivo di circa 1.700 tifosi irlandesi in parte già dalla giornata di mercoledì 22 marzo 2023, i quali alloggeranno principalmente presso strutture alberghiere presenti sul lungomare di Rimini;
- che la zona di Piazza Marvelli, oltre ad essere il prevedibile principale punto di ritrovo dei tifosi, anche in considerazione della presenza di due pubblici esercizi, noti anche all'estero, verrà anche utilizzata come "terminal" per il servizio di bus navetta che trasferirà i tifosi da Rimini a San Marino e viceversa;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici potrebbero avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Ritenuto quindi di dover evitare che la tifoseria irlandese possa giungere nell'area compresa fra la via Destra del Porto e viale Principe di Piemonte, per festeggiare, già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro, atteso che, per la presenzae, non solo di alberghi, ma anche di numerosi pubblici esercizi ed attività commerciali in genere in tale area, è presumibile la frequentazione degli stessi da parte dei residenti e dei turisti non appartenenti alla tifoseria;

Rilevata, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine nell'area compresa fra la via Destra del Porto e viale Principe di Piemonte, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;

Atteso che con nota Cat.A4/2023-Gab. datata 11 marzo 2023 ricevuta il 14/03/2023 prot.n. 89246 la Questura di Rimini, per quanto sopra premesso, al fine di garantire che gli incontri di calcio si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, richiedeva di valutare la possibilità di disporre, in base alla normativa vigente, con apposita ordinanza, " *il divieto per chiunque e in qualsiasi forma - compresi i distributori automatici -, di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, nell'area a mare della linea ferroviaria Rimini- Ancona, compresa tra la via Destra del Porto e via Cavalieri di Vittorio Veneto (comprese), dalle ore 14.00 di mercoledì 22 marzo sino alle ore 12.00 di venerdì 24 marzo 2023 in occasione dell'incontro calcistico valevole per la qualificazione "EURO 2024" fra le rappresentative delle nazionali di SAN MARINO e IRLANDA del NORD, che si terrà il 23 marzo 2023.* ";

**RIMINI**

**Comune di Rimini****Piazza Cavour n. 27**

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate per analoghe partite di calcio relative a tornei di livello internazionale e mondiale che prevedono la presenza di numerosi tifosi provenienti dai paesi di appartenenza delle relative squadre, aventi le medesime criticità dell'evento in questione, con particolare riferimento :

- alla tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- alla riduzione dei carichi urbani sui siti;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dell'area a mare della linea ferroviaria Rimini - Ancona, dalla via Destra del Porto al viale Principe di Piemonte e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive consistenti nel *"divieto per chiunque e in qualsiasi forma -compresi i distributori automatici -, di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, nell'area a mare della linea ferroviaria Rimini- Ancona, compresa tra la via Destra del Porto e via Cavalieri di Vittorio Veneto (comprese), dalle ore 14.00 di mercoledì 22 marzo sino alle ore 12.00 di venerdì 24 marzo 2023 in occasione dell'incontro calcistico valevole per la qualificazione "EURO 2024" fra le rappresentative delle nazionali di SAN MARINO e IRLANDA del NORD, che si terrà il 23 marzo 2023. "*

Dato Atto che la durata del divieto non supera il limite massimo di giorni 30 (trenta);

Visti:

- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche" ;
- il testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18/06/1931 n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di Polizia " e IV " Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- la Legge Regionale n.14/2003;
- la Legge 24/11/1981 n. 689;

ORDINA

dalle ore 14.00 di mercoledì 22 marzo 2023 alle ore 12.00 di venerdì 24 marzo 2023, in occasione dell'incontro di calcio che si svolgerà il giorno 23 marzo 2023, fra le rappresentative delle nazionali di San Marino e Irlanda del Nord, valevole per la qualificazione a "EURO 2024":

1. è fatto divieto per chiunque e in qualsiasi forma -compresi i distributori automatici -, di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, nell'area a mare della linea ferroviaria Rimini - Ancona, compresa tra la via Destra del Porto e via Cavalieri di Vittorio Veneto (comprese), dalle ore 14.00 di mercoledì 22 marzo sino alle ore 12.00 di venerdì 24 marzo 2023 in occasione dell'incontro calcistico valevole per la qualificazione "EURO 2024" fra le rappresentative delle nazionali di SAN MARINO e IRLANDA del NORD, che si terrà il 23 marzo 2023;





	Comune di Rimini	Piazza Cavour n. 27
--	-------------------------	----------------------------

2. il divieto di cui al precedente punto non si applica agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;
3. la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1989 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 1.000,00.

Qualora ai soggetti le cui attività sono ricomprese nell'area individuata vengano contestate due violazioni delle disposizioni della presente ordinanza e dei divieti posti dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, è applicata la sanzione di cui all'art.12 comma 1 del D.L. n.14/2017 convertito, con modifiche, dalla legge n.48/2017.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa attraverso gli organi di informazione;

- che la presente ordinanza sia comunicata alle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

- che la presente ordinanza sia comunicata:

alla Questura di Rimini;

al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini;

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ;

al Comando Polizia Municipale;

La presente ordinanza è impugnabile in alternativa, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on – line ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on- line.

Il Sindaco
documento firmato digitalmente

